

Sentenza del 30/09/2021 n. 2716 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia Sezione/Collegio 4

Intitolazione:

Piano dalle opere di bonifica - Presunzione di esistenza del beneficio - Possibilità di superarlo mediante prova contraria. da parte del contribuente

Massima:

I Consorzi di Bonifica, i cui ambiti territoriali sono definiti con riferimento ai bacini idrografici, garantiscono con la loro presenza sul territorio una efficace funzione di presidio e di tutela territoriale. I presupposti dell'imposizione contributiva

e, quindi, dell'assoggettamento al potere impositivo di questi ultimi sono: la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e la sussistenza del bene, che è al contempo uno stato di fatto e una situazione di diritto, per cui il cespite in parola deve trarre delle opere sopra menzionate un'utilità. Il contribuente, con il ricorso introduttivo, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo l'illegittimità della pretesa avanzata dal Consorzio, contestando, l'esistenza "di un vantaggio specifico e diretto" in favore del proprio immobile, derivante da opere di bonifica eventualmente eseguite dal Consorzio e affermava che il consorzio non avrebbe "fornito la prova dell'utilità conseguita dai fondi e per effetto dell'attività di bonifica".

In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico

derivante dalle opere realizzate dal consorzio. Pertanto la CTR dichiara l'appello fondato e lo accoglie.

Testo:
